

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

36078 valdagno (vi) – via l. festari, 15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

36031 dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: I.R.A.P. agenti

1. Le novità per gli agenti.

Vi informiamo che per gli Agenti si sta sviluppando una corrente giurisprudenziale favorevole che consente loro di recuperare l'IRAP versata purché siano in grado di dimostrare che svolgono l'attività senza un'autonoma organizzazione.

L'autonoma organizzazione sussiste quando l'agente:

- si avvale dell'opera di personale dipendente o collaboratori esterni;
- usa beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

Secondo la Suprema Consulta, infatti, la natura del reddito degli agenti di commercio o promotori finanziari come reddito d'impresa non è indizio assoluto e incontestabile di autonoma organizzazione perché ai fini IRAP rileva il modo in cui l'attività è svolta. La Corte afferma a riguardo nella sentenza del 12 maggio 2009 n. 12110 che: " *il legislatore, ai fini delle imposte sul reddito, ha dato rilevanza esclusivamente ad un profilo qualitativo, includendo nel reddito di impresa l'esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell'attività...*".

L'agente ha dunque diritto al rimborso IRAP quando *“esercita l'attività con l'esclusivo apporto del proprio impegno, senza l'ausilio di rilevanti mezzi specifici, di capitali e/o prestazioni lavorative di terzi”* (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 12 maggio 2009 n. 12110, n. 12111, n. 12108) oppure *“svolge l'attività senza l'ausilio di una struttura organizzata autonoma”* (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 4 febbraio 2008, n. 2582).

2. “I rovesci della medaglia”

Se da un lato è semplice dimostrare l'assenza di personale dipendente o collaboratori esterni la prova dell'uso di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile non è agevole.

Di fatto per quest'ultimo elemento la Corte di Cassazione non ha mai fissato soglie di valore al di sopra delle quali scatta quella eccedenza che fa presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione rimettendo la valutazione al giudice di merito.

Ci sono sì degli accenni ai documenti che possono comprovare o meno la sussistenza dell'autonoma organizzazione come i dati contabili riportati nelle pertinenti sezioni della dichiarazione dei redditi (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 15 ottobre 2008 n. 25196), la deduzione dei relativi costi ai fini IRPEF e dell'IVA (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza del 10 luglio 2008 n. 19138), ma tutto ciò non dà una certezza se una quota di ammortamento sia indice di eccedenza o meno, se la deduzione di una data misura di costi prova o meno l'esistenza del presupposto IRAP.

Volendo trarre una conclusione su questo paragrafo si può dire che permane su tutta la questione IRAP un filo di indeterminatezza dovuta al fatto che la valutazione dell'esistenza o meno del presupposto IRAP è rimessa al giudice di merito e non a dati effettivamente oggettivi.

3. Vie percorribili:

In sede di compilazione di UNICO , i soggetti che ritengono di esercitare la propria attività senza un'autonoma organizzazione possono decidere di adottare diversi comportamenti:

A. SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE IRAP SI VERSA L'IMPOSTA E SI CHIEDE IL RIMBORSO

In tal caso si evita l'irrogazione delle sanzioni, ma comporta:

- il versamento nei termini dell'imposta nella misura dichiarata;
- l'onere di dimostrare la mancanza della causa che giustifichi il prelievo;
- l'iter è solitamente lungo e non privo di spese, perciò la strada del ricorso va intrapresa solo dopo una dettagliata analisi dei costi-benefici.

B. NON SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE IRAP (non si compila la dichiarazione)

L'Agenzia mediante accertamento deve dimostrare la sussistenza del presupposto dell'IRAP.

L'eventuale soccombenza in giudizio comporterà il sostenimento di sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta) e potrà essere esperito un accertamento induttivo.

Si ricorda che dopo aver intrapreso la via del contenzioso viene richiesto un versamento pari al 50% dell'imposta a titolo d'acconto in attesa della sentenza.

Data la difficile generalizzazione lo Studio verificherà specificatamente la situazione di ogni singolo cliente.

Valdagno-Dueville, 29 gennaio 2010.-

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli